



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED USO DEI PANNELLI INFORMATIVI

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 27 Novembre 2020)

SOMMARIO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Informazioni divulgabili

Articolo 3 - Segnalazione delle informazioni

Articolo 4 - Modalità operative relative alle richieste di pubblicazione da parte di associazioni

Articolo 5 - Compiti degli uffici incaricati dell'inserimento delle comunicazioni

Articolo 6 - Gestione del tabellone luminoso da parte di soggetti appartenenti ad associazioni.

Articolo 7 - Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione e diffusione delle comunicazioni di attività a carattere amministrativo, tecnico e socio-culturale-sportivo, nonché le notizie di ampio interesse civico, da effettuarsi mediante l'utilizzo dei tabelloni luminosi presenti sul territorio comunale.

Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi gli strumenti connessi con la rete Internet ovvero con altre reti telematiche.

Art. 2 - Informazioni divulgabili

Attraverso I tabelloni informativi possono essere diffusi, in ordine di priorità:

- a) comunicati ed avvisi connessi con l'attività istituzionale del Comune, dei suoi Uffici, di Enti in cui il Comune abbia partecipazione diretta;
- b) messaggi di pubblica utilità richiesti da gestori di servizi pubblici operanti sul territorio comunale, con esclusione di messaggi a contenuto commerciale;
- c) annunci di manifestazioni per le quali sia stato concesso formale patrocinio.

Non sono consentite informazioni commerciali di alcun tipo e non vengono, in ogni caso, diffuse informazioni, nè annunci attinenti all'attività dei partiti o dei movimenti, gruppi e associazioni che siano ad essi riconducibili.

Art. 3 - Segnalazione delle informazioni

Le informazioni di cui all'articolo precedente sono segnalate all'ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature da:

- sindaco, assessori, consiglieri comunali, segretario comunale, mediante comunicazione informale;
- responsabili dei servizi comunali, limitatamente all'attività del servizio cui sono preposti, mediante comunicazione informale;
- referenti di cui al punto c) dell'articolo precedente, limitatamente alle iniziative o agli avvisi da loro promossi, mediante comunicazione scritta, contenente il testo da pubblicare secondo le modalità di cui all'art 4;

Art. 4 - Modalità operative relative alle richieste di pubblicazione da parte di associazioni

Le associazioni devono comunicare, unitamente alla richiesta di patrocinio, il testo dell'informazione da diffondere (compilando la scheda allegata al presente regolamento), che non dovrà superare le 60 battute e una durata massima di durata di 5 secondi. Per ogni giornata, non possono essere pubblicate più di 6 notizie relative ai messaggi di cui al punto c) dell'art. 2. Ogni avviso non potrà essere pubblicato per più di sette giorni.

Nel caso di più richieste di pubblicazione da parte di associazioni diverse per lo stesso periodo, viene data la precedenza alla richiesta pervenuta prima.

Le richieste, che hanno ottenuto il patrocinio, dovranno pervenire almeno due giorni prima della data di inizio dell'iniziativa, pena il mancato accoglimento della stessa. Il servizio è gratuito.

La pubblicazione delle iniziative organizzate dalle associazioni è subordinata alla disponibilità di spazio. Le comunicazioni provenienti dagli Uffici Comunali hanno la precedenza rispetto alle altre.

Art. 5 - Compiti degli uffici incaricati dell'inserimento delle comunicazioni

Sono incaricati della gestione del tabellone luminoso gli uffici competenti per materia

L'Ufficio incaricato della gestione:

- riceve le richieste di divulgazione
- ove le informazioni non possano essere divulgate perché contrarie a quanto previsto dal presente regolamento, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti;

- provvede alla gestione dei messaggi, seguendo per quanto possibile le indicazioni fornite dai richiedenti;
- cura che le comunicazioni volte a divulgare attività ed iniziative aventi una data di realizzazione prestabilita rimangano esposte fino alla suddetta data;
- cura che le comunicazioni aventi carattere meramente informativo, di carattere istituzionale o di attività estese per lunghi periodi rimarranno esposte dal giorno di emissione fino a necessità di ulteriore spazio espositivo sulla bacheca o divulgativo sul tabellone luminoso.

Art. 6 - Gestione del tabellone luminoso da parte di soggetti appartenenti ad associazioni.

La gestione del tabellone può essere consentita da parte della Giunta Comunale anche a soggetti appartenenti ad associazioni, che fruiranno della possibilità di pubblicazione, previa sottoscrizione di un disciplinare.

L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva il diritto di accedere alla risorsa informatica per compiti di gestione, controllo e/o aggiornamenti, nel rispetto delle policy di gestione e della riservatezza dei dati personali.

Articolo 7 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

RICHIESTA DI UTILIZZO PANNELLO INFORMATIVO

DATA RICHIESTA: _____

ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE: _____

DATA PUBBLICAZIONE DAL _____ AL _____

TESTO MESSAGGIO:
(max 60 battute)

Firma del richiedente
